

XIV legislatura

**A.S. 3438:
"Disciplina dell'agriturismo"**

Settembre 2005
n. 162



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente disegno di legge è finalizzato a rendere più chiara e flessibile la normativa applicabile al settore dell'agriturismo, attualmente disciplinato dalla legge n. 730 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni apportate con norme inserite in diversi provvedimenti legislativi; si rammenta che l'analisi qui effettuata si riferisce esclusivamente agli articoli considerati nella relazione tecnica trasmessa in data 11 luglio 2003, elaborata dal Ministero delle Politiche agricole e forestali e non verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 2, comma 1

(Definizione di attività agrituristiche)

Articolo 7, comma 2

(Abilitazione e disciplina fiscale)

e

Articolo 10

(Trasformazione e vendita dei prodotti)

L'**articolo 2** interviene sulla vigente normativa statale inerente la disciplina delle attività agrituristiche, modificando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 730 del 1985, che circoscrive la nozione di attività agrituristiche.

Precisamente, la disciplina vigente dispone che per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e

complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Con l'articolo in esame si modifica la disciplina in vigore, da un lato esplicitando la possibilità che l'attività agrituristica possa essere esercitata anche in forma di società di capitali o di persone (tale modifica si presenta in linea con la nuova figura di imprenditore agricolo professionale contenuta nella legge n. 99 del 2004), dall'altro ribadendo il rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, escludendo però la complementarità di dette attività agrituristiche rispetto alle tipiche attività agricole citate; inoltre non si fa più espreso riferimento alla necessità che le suddette attività agricole debbano comunque rimanere principali.

A tal proposito si evidenzia come le modifiche normative sopra citate siano suscettibili di ampliare la platea di soggetti che accedono all'attività agrituristica, e conseguentemente alle relative agevolazioni.

Il successivo **articolo 7**, comma 2, prevede esplicitamente l'applicabilità dei regimi agevolativi attualmente vigenti in ambito di imposizione fiscale diretta ed IVA (disciplina recata dall'articolo 5 della legge n. 413 del 1991) a tutti i soggetti svolgenti attività agrituristica, come individuati dal precedente articolo 2.

Giova rammentare che l'attuale regime forfetario previsto per i soggetti che esercitano attività di agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991) dispone la possibilità di determinare l'imposta sul valore aggiunto applicando una detrazione forfetaria pari al 50% delle operazioni imponibili; per contro il regime forfetario relativo all'imposizione diretta (articolo 5,

comma 1) prevede che all'ammontare dei ricavi conseguiti si applichi il coefficiente di redditività pari al 25%.

Si sottolinea che nell'ambito in esame la disciplina recata dal citato articolo 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991 esclude esplicitamente che le società di capitali possano accedere al regime forfetario di determinazione del reddito.

Infine l'**articolo 10** dispone che alla vendita dei prodotti propri, "tal quali o comunque trasformati", nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 59 del 1963 e all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Al riguardo, occorre sottolineare che l'articolo in discorso è la risultante delle modifiche apportate all'articolo 11 comma 3 del disegno di legge originario, durante l'esame presso la Camera dei deputati; in quella sede la modifica è stata nel senso di escludere l'estensione del regime forfetario di cui al citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991 anche alla vendita dei prodotti propri e di terzi non rientranti nei limiti contemplati dall'articolo 32 del TUIR.

In via generale, l'attuale normativa richiamata dal citato articolo 10 disciplina le modalità di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli in sede stabile (legge n. 59 del 1963) o in forma itinerante (articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001); nello specifico il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone che la vendita di prodotti non provenienti dalle aziende agricole di proprietà di imprenditori agricoli è soggetta alla disciplina prevista per il settore agricolo solo se i ricavi di tali prodotti, conseguiti nell'anno solare, non superino gli 80 mln di lire in caso di

imprenditori individuali o i 2 mld di lire in caso di società; il superamento di detti limiti implica l'applicazione della disciplina del settore del commercio.

La RT allegata al provvedimento in esame stima in 10.000 euro la perdita di gettito di competenza afferente la modifica di cui agli articoli 2, comma 1, e 7, comma 2. I dati presi a riferimento sono quelli rilevati dalle dichiarazioni UNICO 2002 (redditi 2001) società di capitali ed enti commerciali, concernenti circa 300 soggetti e UNICO 2002 società di persone, riguardanti 1.400 contribuenti esercenti attività di agriturismo.

Al riguardo, si sottolinea che l'articolo 16 del disegno di legge in esame, recante la norma di copertura, ha quantificato in misura notevolmente superiore le minori entrate, stimando gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dei suddetti articoli 2, comma 1, e 7, comma 2, in euro 200.000 per il 2006 ed euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007. Tale norma di copertura è stata introdotta dalla Camera dei Deputati sulla base dell'indicazione fornita dal Ministero dell'economia, che al suo accoglimento ha condizionato l'ulteriore corso del provvedimento.

Per quanto concerne la stima di minor gettito afferente la normativa recata dal citato articolo 10 (ex articolo 11), occorre evidenziare che i dati contenuti in RT erano riferiti, in parte, ad una disciplina differente e non più vigente nel disegno di legge in esame, atteso che questa considerava anche una disposizione inerente gli edifici destinati ad attività di agriturismo e l'estensione della disciplina di cui al citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991 alla totalità dei ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti propri e di terzi.

In relazione al complesso dell'articolo, comprensivo delle parti soppresse dalla Camera, la RT stimava una perdita di gettito di competenza a titolo di IRPEF/IRAP pari a 3 mln di euro, calcolata utilizzando i dati rilevati nei modelli UNICO 2002 nonché, per gli imprenditori individuali, stimando il peso relativo dell'IRAP da questi versata, rispetto alle società di persone.

Al riguardo occorre sottolineare preliminarmente che i dati utilizzati - essendo stati elaborati nel 2003 - non risultano pienamente adeguati ai fini di una quantificazione attendibile.

Infatti, i modelli UNICO 2002 utilizzati si riferiscono ad una situazione dei redditi 2001 necessariamente non aggiornata alle recenti modifiche fiscali ed amministrative introdotte nel settore agricolo ed agriturismo¹; in più non tengono conto della forte crescita che il settore in esame ha subito negli ultimi due anni (secondo stime apparse sulla stampa specializzata l'incremento del fatturato si aggira circa sull'80%, inoltre il numero di aziende agrituristiche ha subito un incremento di circa il 10% tra il 2003 ed il 2004; altresì si stima che circa il 60% delle aziende agrituristiche fornisce servizi di ristorazione²).

In sostanza, si osserva che il settore agriturismo, già ad una prima analisi, risulta fortemente dinamico e che pertanto la RT avrebbe potuto stimare, in via prudenziale, una percentuale di aggiornamento dei dati tale da tener conto del trend ascendente.

Per quanto concerne poi la stima congiunta relativa agli articoli 2, comma 1, e 7, comma 2, si evidenzia che l'ampliamento della platea di soggetti, come precedentemente esposto, che possono accedere ai benefici derivanti dalla determinazione forfetaria del reddito, potrebbe generare variazioni di gettito sia in termini di imposizione diretta, che di IVA.

E' tuttavia da precisare che, dai dati ufficiali disponibili³, riferiti al valore aggiunto imponibile a fini IVA rilevati dalle dichiarazioni IVA 2002 (anno d'imposta 2001) per

¹ Si vedano ad esempio le norme recate dalla legge finanziaria 2004.

² Si veda l'articolo pubblicato su "Il Sole 24 ore" del 15/06/2004 - "In campagna affari per 800mln".

³ Trattati dal sistema S.INTE.S.I. del Ministero dell'economia e delle finanze.

in soggetti persone giuridiche, si evidenzia un valore aggiunto negativo, il che potrebbe indurre a ritenere come minimo l'effetto di gettito legato alla modifica normativa in esame.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire una nuova quantificazione dell'onere, che tenga in debito conto sia l'incremento di attività del settore agriturismo rilevato negli anni più recenti, sia il potenziale effetto incentivante della normativa in esame. Inoltre, la quantificazione dell'onere indicata nella clausola di copertura di cui all'articolo 16 espone un andamento di cassa che non consente di ricostruire l'entità dell'onere annuo in termini di competenza⁴.

Anche per quanto concerne il minor gettito derivante dall'articolo 10 (ex articolo 11) è necessario acquisire una nuova quantificazione della norma in esame, attesa la diversa portata che la stessa ha acquisito per effetto delle già esposte modifiche intervenute presso la Camera dei Deputati.

Ciò a maggior ragione in quanto la norma di copertura di cui all'articolo 16 del provvedimento in oggetto non stima alcun effetto finanziario riconducibile all'applicazione del suddetto articolo 10, il quale invece, pur nella nuova versione, appare suscettibile di effetti finanziari.

Al riguardo, diversi aspetti, oltre a quello già evidenziato concernente l'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, potrebbero incidere sulla valutazione della variazione di gettito; in particolare, la locuzione "prodotto tipico locale" (che nella normativa precedente non era affatto contemplata), prestandosi ad interpretazioni complesse e non univoche, potrebbe ampliare il profilo commerciale delle attività in questione nonché il numero di soggetti che accedono ai regimi agevolati previsti per il settore in esame.

⁴ Per effetto del meccanismo saldo/acconto, infatti, si dovrebbe manifestare un onere maggiore nel secondo anno di decorrenza, per raggiungere il regime nel terzo anno, laddove al contrario si indica un onere per il primo anno pari al doppio di quello del secondo anno e a regime.

Con riferimento a tale ultimo aspetto andrebbero considerate anche le eventuali variazioni settoriali che potrebbero subire alcune attività attualmente ricomprese nell'ambito del settore commerciale.

Oltre ai problemi già segnalati, trattandosi di una nuova disciplina non temporanea, va valutata l'idoneità della clausola di salvaguardia individuata nella clausola di copertura inserita dalla Camera dei deputati (consistente nel rinvio al monitoraggio), che potrebbe risultare di problematica applicazione all'onere in questione, consistente in minori entrate rilevabili a consuntivo solo dopo il termine dell'esercizio finanziario.